

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1008 del 03/03/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS per lo stabilimento sito in comune di Molinella, via Zanolini n° 1 - Impianto "Pasini 1"
Proposta	n. PDET-AMB-2020-977 del 27/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS per lo stabilimento sito in comune di Molinella, via Zanolini n° 1 – Impianto “Pasini 1”.

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS per lo stabilimento ubicato nel Comune di Molinella, via Zanolini n° 1, denominato “Pasini 1”. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali⁴
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente,
3. Il presente atto costituisce inoltre modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica⁵ Prot n° 25471 del 19/01/2009 rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto Prot n° 25471 del 19/01/2009 e successivi atto di rinnovo con determina della Città Metropolitana di Bologna n°1198 PG n°64095 del 13/05/2015 e modifica non sostanziale n° 2786 del 31/05/2017 di ARPAE-SAC Bologna

l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili mediante la combustione di biogas da biomasse, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese. In particolare:

- per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene è sostituita la prescrizione n°18 dell'autorizzazione PG n° 25471/2009 con l'allegato A del presente atto
- per gli scarichi di acque reflue in acque superficiali è sostituita la prescrizione n°27 dell'autorizzazione PG n° 25471/2009 con l'allegato B del presente atto

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03 con determina Prot n° 25471 del 19/01/2009 e suoi aggiornamenti. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.

4. Si dà atto che la SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS dichiara che l'impianto è conforme ai criteri tecnici stabiliti dalla DGR 1495/2011 e pertanto non è stato presentato dall'azienda alcun progetto relativo ad ulteriori interventi ed opere di adeguamento. In data 24/01/2018, con nota agli atti di ARPAE PGB0/2018/2062, è stata comunicata l'avvenuta realizzazione della copertura della tramoggia di carico delle biomasse.
5. Si dà atto che nel biennio 2012-2014 è stato eseguito il monitoraggio delle emissioni odorigene previsto dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n°51/2010 e DGR 1495/2011. Valutato che non risultano al momento segnalazioni di disagio olfattivo nell'intorno dell'impianto imputabile all'attività svolta, non vengono prescritte ulteriori campagne di monitoraggio degli odori; potranno comunque essere prescritte successivamente qualora se ne ravvisasse la necessità.
6. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
7. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
8. Obbliga la SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
9. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
10. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
11. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS, c.f. e p. iva 02398631206, avente sede legale e stabilimento in comune di Molinella, via Zanolini n° 1, ha presentato in data 10/05/2019 al SUAP del comune di Molinella una domanda⁹ di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto produttivo che svolge attività di produzione energia elettrica da combustione del biogas da digestione anaerobica di biomasse.

Tale domanda contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in acque superficiali mentre è dichiarato che non sono apportate modifiche rispetto alla situazione esistente per le emissioni in atmosfera. L'impianto denominato "Pasini 1" è attualmente autorizzato ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto Prot n° 25471 del 19/01/2009, successivo rinnovo con determina della Città Metropolitana di Bologna n°1198 PG n°64095 del 13/05/2015 e modifica non sostanziale n° 2786 del 31/05/2017 rilasciata da ARPAE-SAC Bologna.

Allegata alla documentazione tecnica della domanda di aua c'è la Valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel giugno 2014, rispetto alla quale è dichiarato che non sono apportate modifiche.

In data 11/06/2019¹⁰ è pervenuto il contributo tecnico del servizio territoriale.

Si dà atto di quanto dichiarato dalla SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS in relazione tecnica allegata alla domanda di AUA in merito all'avvenuto adeguamento dell'impianto ai criteri tecnici stabiliti dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n°1495/2011. La Società ha inoltre effettuato il richiesto monitoraggio olfattometrico dell'impianto nel biennio 2012/2014.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 517,00 (scarico di acque reflue meteoriche in acque superficiali cod tariffa 12.2.1.1 ed emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1).

Si adotta pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in acque superficiali come individuati in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico sulla base delle conclusioni del documento di Valutazione di impatto acustico redatto da tecnico competente in acustica ambientale nel giugno 2014 ed allegato alla documentazione di AUA – allegato C.

⁹ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PG n° 76687 del 15/05/2019, pratica Sinadoc n° 16464/2019

¹⁰ Agli atti di ARPAE con PG n° 91715 del 11/06/2019

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS – Impianto “Pasini 1”

Comune di Molinella - via Zanolini n° 1

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da combustione di biogas derivante da digestione anaerobica di biomasse svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS nello stabilimento denominato “Pasini 1” ubicato in Comune di Molinella, via Zanolini n° 1, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CAMINO COGENERATORE

Portata massima	3700 Nm ³ /h
Altezza minima	7,7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	450 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: VALVOLA SOVRA - SOTTOPRESSIONE FERMENTATORE 1
EMISSIONE E4
PROVENIENZA: VALVOLA SOVRA - SOTTOPRESSIONE FERMENTATORE 2
EMISSIONE E5
PROVENIENZA: VALVOLA SOVRA - SOTTOPRESSIONE VASCA STOCCAGGIO
EMISSIONE E6
PROVENIENZA: VALVOLA SOVRA- SOTTOPRESSIONE PREVASCA

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile o gestore stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio di ogni emissione di emergenza, la causa dell'avvio ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva (data e ora del termine dell'emissione di emergenza), nonché gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo. Sullo stesso registro dovrà essere annotata la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a presidio degli sfiati, secondo il format riportato all'allegato I della DGR 1496/2011, punto 13.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 ed UNI EN ISO 16911-1:201 ;per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl; Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente

superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dell'emissione E1, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. Per quanto riguarda le emissioni diffuse di polveri ed odori, il gestore di impianto SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la loro diffusione durante le fasi del ciclo produttivo, compresa quella di scarico, movimentazione e stoccaggio delle materie prime e delle biomasse vegetali.
5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno

essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS – Impianto “Pasini 1”

Comune di Molinella - via Zanolini n° 1

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in fosso di campagna poi Canale di Bonifica “Larga Maggiori” (Consorzio della Bonifica Renana), di **acque meteoriche di dilavamento** delle aree potenzialmente contaminabili dalle attività svolte e riconducibili principalmente alle aree antistanti le trincee di stoccaggio, area tramoggia di carico, preventivamente trattate mediante vasche di prima pioggia. Le acque di prima pioggia vengono trattate mediante un sistema di sedimentazione/disoleazione e successivamente (in caso di necessità idrica verranno immesse nel processo in testa all'impianto) scaricate mediante un lungo tratto di fossi poderali, che assolvono funzione anche di laminazione, unitamente alle acque di seconda pioggia e previo passaggio in un pozzetto di ispezione/campionamento nel Canale di Bonifica .

E' presente un adeguato sistema di intercettazione manuale dello scarico da attivarsi in caso di eventi accidentali che possano essere causa di sversamenti nel corpo idrico ricettore.

Altri scarichi ed immissioni:

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

1. Ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, considerate potenzialmente contaminabili dalle attività svolte, deve rispettare, nel pozzetto parziale di controllo a valle del sistema di gestione, i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, C.O.D. ed Idrocarburi Totali;
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'atto di autorizzazione unica ;
 - Ogni modifica che si intende apportare alla rete fognaria a servizio dell'impianto, rispetto a quanto riportato nella planimetria Tavola AUA 02 – SCARICHI del 07/05/2019 esaminata, dovrà essere comunicata all' Autorità competente, per l'eventuale aggiornamento dell' atto di autorizzazione;
 - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - I comparti della vasca di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere soggette a periodica manutenzione, i fanghi di supero dovranno essere smaltiti come rifiuti attraverso Ditta autorizzata, e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.
 - Gli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di pulizia, verifica e controllo da parte di operatori interni specificatamente addestrati ovvero da Ditta esterna; degli interventi effettuati sia redatta e conservata idonea registrazione a disposizione degli Enti di controllo;
 - durante la stagione primaverile ed estiva, vengano eseguiti gli opportuni interventi di manutenzione delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 30 metri a valle del punto di immissione finale a valle del bacino di laminazione, con eliminazione della vegetazione spontanea che fosse di intralcio al normale e regolare deflusso delle acque verso il corpo idrico ricettore principale (Larga Maggiori);
3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
4. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la

qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Autorizzazione Unica Ambientale

SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO SS – Impianto “Pasini 1”

Comune di Molinella - via Zanolini n° 1

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Si dà atto delle conclusioni del documento “Valutazione di impatto acustico” redatto nel giugno 2014 da tecnico competente in acustica ambientale sulla base del quale sono rispettati i limiti assoluti di immissione al confine di proprietà ed in corrispondenza dei più vicini ricettori sensibili.

L'azienda ha effettuato nuovo Monitoraggio acustico nel giugno 2017 (documento agli atti di ARPAE con PGB0/2017/18069) che conferma tali conclusioni.

L'attività produttiva deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni sonore con riferimento ai limiti prescritti dal documento di zonizzazione acustica del Comune di Molinella.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.